

**DIOCESI DI MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI**

# **STATUTO E REGOLAMENTO**

**DELLA CONFRATERNITA DI SANT'ANTONIO**

**- MOLFETTA -**



**\*\*\***

**Decreto e Statuto di istituzione della Consulta Diocesana delle Confraternite (2005)**

**Norme per gli atti di amministrazione straordinaria (2016)**



## **CENNI STORICI SULLA CONFRATERNITA DI SANT'ANTONIO DI MOLFETTA**

La Confraternita di Sant'Antonio sorse a Molfetta presso la Chiesa di San Francesco dei frati conventuali il 5 febbraio del 1637.

Si trasferì nella Chiesa di Sant'Andrea il 16 maggio 1638 per decreto di Mons. Giacinto Petronio Vescovo di Molfetta.

Venne giuridicamente riconosciuta dal Re Ferdinando IV di Borbone il 30 ottobre 1763 e con lo stesso decreto ricevette il Regio Assenso e le Regole, godendo del secondo posto sul diritto alle precedenza tra le Confraternite di Molfetta.

Ha conseguito la personalità giuridica civile come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto Regio del 20 aprile 1936, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1936 ed è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bari il 30 maggio 1987 al numero 238.

Oltre alle Indulgenze Plenarie Mons. Antonio Bello Vescovo di Molfetta con decreto Vescovile dell' 8 dicembre 1988 concesse quelle parziali.

Nel 1991 viene aggregata all'Arciconfraternita di sant'Antonio della città di Padova ricevendo i vantaggi Spirituali della stessa.

Il giorno 8 ottobre 2000 viene celebrato a Padova il Gemellaggio Spirituale tra le Confraternite di Sant'Antonio di Padova delle città di Molfetta e Zagarolo.

Accanto alla speciale ed ininterrotta devozione verso il Santo di Padova tesa a far imitare "Le di Lui Virtù" i Confratelli hanno svolto nei secoli una particolare attività verso i poveri e gli ammalati della città. Un'opera di misericordia attenta alle necessità dei più bisognosi, la quale ancora oggi si esprime attraverso la Cassa Pane di Sant'Antonio.

Attualmente la Confraternita ispirandosi ancora ai suoi elementi originali continua ad esistere con le caratteristiche di una comunità cristiana ed ad avere i requisiti di una associazione pubblica di fedeli.



# STATUTO

lo *Statuto diocesano delle Confraternite* è stato approvato da S.E. Mons. Luigi Martella  
(2000 - †2015), Vescovo diocesano, il 1 dicembre 2011



# **TITOLO I**

## **NATURA E FINALITA'**

### Art. 1

La Confraternita sotto il titolo di "Confraternita di Sant'Antonio di Padova" è un'associazione pubblica di fedeli con sede in Molfetta via Piazza, 66 presso la Chiesa di Sant'Andrea.

Gode di personalità giuridica canonica ed è soggetta, oltre che al presente Statuto, alle norme del Codice di Diritto Canonico e ai decreti emessi dal Vescovo Diocesano.

Ha conseguito la personalità giuridica civile come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto n. 1097 del 20/04/1936 registrato alla Corte dei Conti in data 13/06/1936 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari al n° 238 in data 30/05/1987.

Ha le proprie insegne determinate dal Regolamento.

### Art. 2

La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro.

In particolare essa ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone di:

- a) vivere la fraternità, la condivisione della fede e la testimonianza cristiana;
- b) attuare un percorso formativo per tutti i confratelli, sotto la guida del Padre Spirituale, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta, a livello umano, spirituale, associativo, ecclesiale, culturale, favorendo l'incontro tra le diverse generazioni;
- c) promuovere lo spirito della liturgia, curando dignitosamente le celebrazioni e sostenendo il culto precipuo della chiesa ove ha sede;
- d) favorire il volontariato e la solidarietà secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti e anche in funzione delle necessità locali e delle nuove povertà;
- e) vivere lo spirito cristiano della penitenza e del sacrificio;
- f) collaborare per l'attuazione delle direttive pastorali del Vescovo e di quelle parrocchiali promuovendo anche attività di collaborazione con altre associazioni;
- g) provvedere alla conservazione e manutenzione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Confraternita.

## **TITOLO II**

### **I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA**

#### **CAPITOLO I**

#### **AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI**

##### Art. 3

Possono far parte della Confraternita con uguali diritti e doveri, tutti i fedeli che:

- siano maggiorenni ed abbiano ricevuto il Sacramento della Confermazione;
- si impegnino a vivere con coerenza cristiana l'Evangelo di Gesù e a partecipare alla vita della Confraternita osservandone lo Statuto ed i Regolamenti.

##### Art. 4

Non saranno validamente accolti nella Confraternita coloro che:

- hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica e si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono incorsi in scomunica;
- vivono in situazione coniugale irregolare secondo la vigente disciplina della Chiesa (matrimonio civile, divorziati risposati, libera convivenza, adulterio notorio);
- si trovano coinvolti in fenomeni eversivi della società e comunque perseguiti per attività criminose;
- sono stati dimessi da altra associazione ecclesiale essendo stati causa di discordia, divisioni o manchevoli nei confronti dell'Associazione stessa, a vantaggio proprio o dei parenti;
- non rispettano l'Autorità ecclesiastica nella persona dell'Ordinario, del Parroco e dell'Assistente Ecclesiastico.

##### Art. 5

La domanda di ammissione al noviziato deve essere rivolta sempre per iscritto dall'interessato al Priore, esibendo i seguenti documenti:

- a) certificato di battesimo e di cresima e, in caso di unione coniugale, certificato di matrimonio religioso;
- b) lettera di presentazione del proprio parroco che attesti la buona stima religiosa, morale e civile;
- c) fotocopia di un documento d'identità.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la documentata ricorrenza delle predette condizioni e, in caso positivo, ammette i richiedenti, che iniziano un periodo di noviziato della durata di un anno pastorale.



I candidati per i quali sia stata deliberata l'ammissione alla Confraternita partecipano al rito della vestizione con l'impegno di fedeltà allo Statuto e ai Regolamenti e l'imposizione dell'abito proprio.

#### Art. 6

Il Confratello che, dopo la legittima accettazione nel Sodalizio, viene a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 4 del presente Statuto oppure è di disturbo o di intralcio alla vita della Confraternita o si assenti prolungatamente ed ingiustificatamente dalla vita comunitaria della stessa, previa ammonizione del Priore, viene sottoposto ad azione disciplinare su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio dell'Assistente Spirituale e della Consulta, secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti.

Nel corso dell'iter dell'azione disciplinare il Confratello rimane sospeso da ogni attività della Confraternita.

Persistendo le cause che hanno determinato la sospensione, il confratello incorre nel provvedimento di dimissione che verrà deliberato in una seduta comune tra il Consiglio di Amministrazione, la Consulta e l'Assistente Spirituale.

Avverso il provvedimento di espulsione, il confratello può proporre ricorso al Vescovo entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

#### Art. 7

Il Confratello inadempiente alle quote annuali di associazione, e altre eventuali quote, è sospeso dalla Confraternita.

La sospensione deve essere annotata nel Registro dei Confratelli.

Al terzo anno di morosità la sospensione si tramuta automaticamente nella dimissione dalla Confraternita che viene annotata sul Registro dei Confratelli.

#### Art. 8

Se un Confratello, sospeso per inadempienze finanziarie, desidera rientrare nella Confraternita, non deve ripetere le procedure di ammissione ma è tenuto a versare tutte le quote non versate per il tempo della sospensione.

Viceversa, se un Confratello dimesso per inadempienze finanziarie desidera rientrare nella Confraternita, attuerà un nuovo percorso formativo, con esclusione del rito della vestizione.

#### Art. 9

I Confratelli, investiti di cariche associative, che siano gravemente mancanti nell'espletamento delle loro funzioni, sono richiamati all'adempimento dei compiti assunti dal Priore. Nel caso non si ponga rimedio, sono deferiti dall'Assistente Spirituale al Vescovo Diocesano che prenderà i provvedimenti ritenuti più opportuni. Nel caso le mancanze riguardino il Priore, questi viene deferito dall'Assistente Spirituale al Vescovo.

Gli amministratori che abbiano recato danno alla Confraternita sono tenuti al risarcimento.

#### Art. 10

I minori di 18 anni possono aderire alla Confraternita come Aspiranti. Il Regolamento interno disciplina la loro accettazione e permanenza nel Sodalizio.

## **CAPITOLO II**

### **DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI EFFETTIVI**

#### Art. 11

I Confratelli, iscritti per l'anno in corso nel Registro Generale, hanno il diritto di far parte dell'Assemblea con voto attivo e anche con voto passivo, se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Chi occupa compiti direttivi in partiti politici non può assumere alcuna carica elettiva all'interno di una Confraternita.

Chi nella confraternita ricopre una carica elettiva non può essere proposto ad altra carica se prima non si dimette irrevocabilmente da quella al momento esercitata.

Chi copre o ha ricoperto una carica elettiva in una confraternita non può essere proposto a qualsiasi altra carica elettiva in un altro Sodalizio confraternale.

#### Art. 12

I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di partecipare alle processioni di obbligo e alle manifestazioni cittadine o diocesane cui sono invitate le Confraternite, di pagare la quota annuale di iscrizione.

La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati con la celebrazione della Liturgia delle Ore, la meditazione della Sacra Scrittura e la partecipazione frequente ai Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione.

## **TITOLO III**

### **GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CONFRATERNITA**

## **CAPITOLO I**

### **L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI**

#### Art. 13

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.

Ad essa spetta:

- a) eleggere il Priore e i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, tutti proposti dalla Consulta, e i membri della Consulta proposti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assistente Ecclesiastico. Tutti i candidati agli organi elettivi per essere sottoposti a votazione dovranno essere preventivamente approvati dal Vescovo Diocesano almeno 10 giorni prima della relativa consultazione elettorale;
- b) deliberare circa le proposte di revisione dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) approvare il programma annuale di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;

- d) determinare il contributo annuale dei Confratelli ed ogni altro eventuale contributo straordinario;
- e) fissare la tassa di prima iscrizione alla Confraternita in un ammontare comunque non superiore a tre volte il contributo annuale dei Confratelli;
- f) approvare il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo di ciascun anno, presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare sull'accettazione di legati e donazioni e sugli altri atti di straordinaria amministrazione, osservate le norme del Libro V del CIC e i Decreti emessi dal Vescovo Diocesano, a norma del Can. 1281 § 2 del CIC.

#### Art. 14

Le Assemblee sono convocate e presiedute dal Priore.

La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima, o con avviso personale, firmato dal Priore, oppure con manifesto pubblico.

L'avviso personale o il manifesto pubblico devono contenere l'Ordine del giorno, depositato venti giorni prima dell'Assemblea presso la Curia Vescovile e approvato in forma scritta dall'Ordinario Diocesano.

Nessun argomento, non compreso nell'ordine del giorno o non riguardante la Confraternita potrà essere discusso in Assemblea.

In mancanza dell'approvazione scritta preventiva o in caso di difformità tra l'Ordine del Giorno approvato e quello inviato ai Confratelli o discusso in Assemblea, la convocazione è nulla e nulle sono tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

#### Art. 15

Sono Assemblee Straordinarie quelle in cui si pongono all'Ordine del Giorno proposte di revisioni dello Statuto o dei Regolamenti della Confraternita o atti di straordinaria amministrazione.

Sono Assemblee Ordinarie tutte le altre.

#### Art. 16

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei Confratelli iscritti per l'anno in corso. In seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un'ora, con qualunque numero di Confratelli presenti iscritti per l'anno in corso.

#### Art. 17

Nelle consultazioni elettorali, ogni Confratello esprime, a scrutinio segreto, su una scheda appositamente preparata, il proprio voto circa le candidature proposte per la carica di Priore, di Consultore o di Revisore dei Conti. Ogni Confratello può esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai membri da eleggere.

Gli eletti esercitano validamente il loro mandato solo dopo la conferma del Vescovo Diocesano, a norma del can. 317 CIC e sono soggetti a rimozione, a norma del can. 318 § 2 dello stesso Codice.

#### Art. 18

Le delibere di natura non elettorale sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso per alzata di mano o per appello nominale a giudizio del Presidente. In caso di parità, dopo due successive votazioni, prevale il voto del Presidente.

#### Art. 19

Le Assemblee Straordinarie sono convocate su richiesta congiunta del Consiglio di Amministrazione, della Consulta e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un quinto dei Confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso, sentito il parere del Padre Spirituale.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

#### Art. 20

Le delibere relative agli atti di straordinaria amministrazione definiti nel Decreto Vescovile emesso a norma del can. 1281 § 2 CIC sono soggette alla normativa dello stesso decreto. L'inosservanza della predetta normativa le rende nulle e prive di qualsiasi effetto (can. 1281 § 1 CIC).

#### Art. 21

Copia di ogni verbale di Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Priore e dall'Assistente Ecclesiastico, deve essere trasmessa alla Curia Vescovile.

Non potrà essere rilasciata autorizzazione scritta per la convocazione di Assemblea se non sia stato depositato in Curia il verbale dell'Assemblea precedente.

## **CAPITOLO II IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ed è composto dal Priore e da due Consiglieri.

I Consiglieri sono proposti da ciascun candidato alla carica di Priore, vengono eletti insieme a lui, durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo triennio.

I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consigliere – età e anzianità di appartenenza al Sodalizio – vengono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione è valida solo dopo la conferma del Vescovo Diocesano.

#### Art. 23

Qualora il Priore decada dalla carica per qualsiasi motivo, decade anche l'intero Consiglio di Amministrazione.

Se per qualsiasi motivo decadono dalla carica uno o più Consiglieri, spetta al Priore formulare una lista di nominativi in numero almeno doppio dei Consiglieri da sostituire. Fra essi l'Assemblea eleggerà i nuovi Consiglieri che dovranno essere confermati dal Vescovo Diocesano.

Gli eletti restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione e potranno essere rieletti una sola volta.

#### Art. 24

Il Consiglio, su proposta del Priore, nomina il Segretario e l'Economo.

Se non fanno parte del Consiglio partecipano alle riunioni senza diritto di voto. L'Economo non deve avere con il Priore e con i Consiglieri vincoli di consanguineità o affinità fino al quarto grado incluso.

#### Art. 25

Il Consiglio è convocato dal Priore o su richiesta del Padre Spirituale o di un Consigliere o della Consulta o del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'invito scritto, contenente l'Ordine del Giorno, è diramato almeno tre giorni prima e deve essere inviato a ciascuno dei Consiglieri e, nei casi previsti dall'art. 50 dello Statuto, anche a ciascuno dei Revisori dei Conti.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale della riunione e delle ragioni dell'urgenza.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi membri.

#### Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione:

- ha la responsabilità dell'animazione, della guida e dell'amministrazione della Confraternita per la realizzazione delle finalità istituzionali;
- elabora un programma di attività, stabilito in armonia con la pastorale diocesana, e i Bilanci Preventivo e Consuntivo, corredati da apposite relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea non approvi, per giustificato e grave motivo il Conto Consuntivo, il Consiglio di Amministrazione s'intende decaduto dal suo mandato, che però continua ad esercitare solo per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o di una Gestione Commissariale;
- Partecipa ai ritiri di Avvento e Quaresima e agli altri momenti di formazione organizzati dall'Assistente Diocesano e dall'Ufficio di presidenza della Consulta delle Confraternite della Diocesi.

#### Art. 27

Il Consiglio adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, in esecuzione del programma e dei bilanci approvati. In particolare:

- verifica la ricorrenza delle condizioni richieste e deliberate per l'ammissione tra i Candidati alla Vestizione o tra gli Aspiranti, di coloro che hanno presentato domanda;
- esprime pareri sulle proposte della Consulta da presentare in Assemblea;

- delibera la convocazione delle Assemblee dei Confratelli;
- predispone le proposte per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- collabora con l'Assistente Ecclesiastico per la cura della formazione spirituale dei Confratelli e per la devota e attiva partecipazione alle azioni liturgiche e ai pii esercizi;
- promuove la solidarietà tra i Confratelli e la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita;
- delibera accordi, convenzioni e contratti da stipulare, delegandone la sottoscrizione al Priore;
- assume, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, anche se comportano impegni di spesa, salva la successiva comunicazione all'Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni;
- delibera i provvedimenti disciplinari, osservate le determinazioni della Consulta;
- delibera, sentita la Consulta e con il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico, circa la definitiva ammissione alla Confraternita dei candidati alla vestizione.

Resta fermo che per gli atti di straordinaria amministrazione definiti nel Decreto emesso dal Vescovo Diocesano a norma del can. 1281 § 2 del CIC, il Consiglio ha in ogni caso la necessità della preventiva autorizzazione del Vescovo.

## **CAPITOLO III IL PRIORE**

### Art. 28

Il Priore viene eletto dall'Assemblea, previa formale proposta da parte della Consulta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del presente Statuto, approvata dall'Ordinario Diocesano almeno dieci giorni prima della consultazione elettorale.

Il candidato Priore propone a sua volta i nominativi dei Consiglieri di Amministrazione da eleggersi insieme a lui.

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione prenderà possesso secondo i termini previsti da ciascun Regolamento.

### Art. 29

Se il candidato Priore non raggiunga la maggioranza dei voti, pari al 50% + uno dei votanti, la Consulta, in uno con il Consiglio di Amministrazione uscente, si riunisce per procedere a una nuova designazione, seguendo le linee operative messe in atto precedentemente.

### Art. 30

L'Assemblea viene chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla nuova terna proposta. Nel caso in cui neppure la nuova terna dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, il Priore uscente rimette il tutto nelle mani del Vescovo Diocesano per le decisioni del caso.

I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Priore – età e anzianità d'iscrizione al Sodalizio – vengono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento.

### Art. 31

Il Priore:

- dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- firma le ricevute di pagamento e di riscossione insieme all'Economo;
- fa redigere un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili;
- assume iniziative riguardo a provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferire al più presto agli organi competenti;
- nomina tra i Consiglieri il Vice Priore che assume le funzioni di Priore in caso di sua assenza o impedimento;
- propone i candidati alle cariche di Segretario e di Economo.

### Art. 32

All'inizio del proprio mandato il Priore presenterà all'Ufficio Diocesano per le Confraternite il Registro d'Inventario.

Inoltre, il Priore richiederà al predetto Ufficio una vidimazione straordinaria del Registro Generale dei Confratelli tre giorni prima di quello di una elezione. Verranno ammessi a votare, quindi, solo i Confratelli che risultano iscritti per l'anno in corso all'atto della vidimazione straordinaria e siano in regola con il pagamento dell'annualità e non risultino sospesi.

### Art. 33

I Consiglieri collaborano con il Priore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita.

## **CAPITOLO IV IL SEGRETARIO E L'ECONOMO**

### Art. 34 Il Segretario

Il Segretario, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha il compito di:

- provvedere agli inviti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali che sottoscrive insieme al Priore e all'Assistente Ecclesiastico;
- verificare, nelle singole riunioni, gli aventi diritto al voto e registrare le loro presenze;
- curare la redazione dei registri e del materiale di archivio, la raccolta dei documenti e il protocollo di corrispondenza;
- redigere e aggiornare il Registro dei Confratelli;

### Art. 35

Entro quindici giorni dalla riunione, il Segretario trasmetterà alla Curia Vescovile copia del verbale dell'Assemblea o di quegli atti per i quali si richiede l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

### Art. 36 L'Economo

L'Economo, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Ha il compito di:

- riscuotere i contributi finanziari dei Confratelli ed ogni altra somma dovuta, ed effettuare i pagamenti congiuntamente al Priore;
- redigere e aggiornare il Registro d'Inventario dei beni mobili ed immobili, degli arredi e delle suppellettili sacre;
- curare la tenuta del Registro di Contabilità;
- predisporre gli schemi di Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- predisporre la documentazione necessaria alle periodiche operazioni di revisione dei conti;
- curare i rapporti della Confraternita con l'Ufficio Amministrativo Diocesano, essendo responsabile, insieme al Priore, dell'osservanza della normativa civile e canonica;
- versare annualmente i tributi stabiliti dal Vescovo Diocesano;



- presentare il Registro di Contabilità all'Ufficio Amministrativo Diocesano per la vidimazione annuale.

## **CAPITOLO V L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO**

### Art. 37

L'Assistente Ecclesiastico è nominato dal Vescovo Diocesano e, pertanto, nella Confraternita rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio. Egli, perciò, ha il diritto – dovere di:

- essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea, partecipando alle stesse con voto consultivo e sottoscrivendone i verbali;
- proporre, con il Consiglio di Amministrazione i candidati per la elezione dei membri della Consulta. In tale riunione partecipa con voto deliberativo e ne sottoscrive i verbali;
- curare l'adempimento dei legati e dei suffragi per i Confratelli defunti;
- curare la catechesi dei Confratelli, dei Candidati alla Vestizione e degli Aspiranti;
- curare il dignitoso ed esemplare svolgimento delle azioni liturgiche.

### Art. 38

L'Assistente Ecclesiastico è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi organizzati dalla Confraternita.

### Art. 39

L'Assistente Ecclesiastico ha diritto ad una remunerazione adeguata e dignitosa stabilita dal Vescovo, sentito il Consiglio di Amministrazione della Confraternita.

### Art. 40

Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale, l'Assistente Ecclesiastico dovrà concordare con il Parroco le celebrazioni che si svolgono nella chiesa.

In ogni caso tali celebrazioni non dovranno coincidere con gli orari di quelle della Parrocchia.

## **CAPITOLO VI LA CONSULTA**

### Art. 41

La Consulta è composta, quali membri ordinari, dall'Assistente Ecclesiastico e, normalmente, da quattro confratelli, Il numero dei componenti della Consulta può essere ridotto fino a due con esplicita norma che deve essere prevista dal Regolamento.

Essi devono distinguersi per prudenza, equilibrio, saggezza, imparzialità, lungimiranza e devono essere di esempio e riferimento per tutti i Confratelli.

I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consultore – età e anzianità d'iscrizione al Sodalizio – vengono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento.

### Art. 42

I Consultori vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assistente Ecclesiastico, il cui parere ha forza deliberativa, da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.

Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani d'età. Il candidato più suffragato assume l'incarico di Coordinatore della Consulta; in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

I Consultori durano in carica quattro anni e sono riproponibili per un ulteriore quadriennio anche successivo.

### Art. 43

Se decadono dalla carica uno o più membri della Consulta subentreranno i primi dei non eletti: in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

I nuovi eletti restano in carica fino al termine della scadenza naturale del mandato della Consulta e possono essere riproposti per un ulteriore mandato anche successivo.

### Art. 44

Se entro il 31 dicembre dell'anno in cui scade il mandato della Consulta scade anche il mandato del Consiglio di Amministrazione o della Gestione Commissariale della Confraternita, il mandato della Consulta viene prorogato fino a sessanta giorni dopo la conferma dell'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o dopo la nomina o la riconferma della Gestione Commissariale.

### Art. 45

Compete alla Consulta:

- a) Collaborare, secondo le indicazioni dell'Assistente Ecclesiastico, alla formazione dei Candidati alla Vestizione e degli Aspiranti e seguire la loro partecipazione alle iniziative per essi predisposte, e alla vita e alle attività della Confraternita;

- b) esprimere parere circa l'ammissione alla Confraternita di quei candidati che abbiano compiuto il noviziato;
- c) proporre i candidati alla carica di Priore e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) sollecitare, ove fosse necessaria, e determinare l'azione disciplinare;
- e) promuovere lo spirito di comunione e di solidarietà e dirimere eventuali controversie tra Confratelli, tra questi e gli organi della Confraternita e tra gli stessi organi.

#### Art. 46

Quando la Consulta si riunisce per proporre candidati alla carica di Priore ai membri ordinari si aggiunge, a pieno titolo, con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione in carica.

#### Art. 47

La Consulta è presieduta dal suo Coordinatore ed è da lui convocata secondo le necessità. La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima, con avviso scritto, contenente l'Ordine del Giorno da trattare.

Il Coordinatore nomina, tra i membri ordinari, il Segretario.

Per la validità delle decisioni è richiesta obbligatoriamente la presenza dell'Assistente Ecclesiastico e della metà degli altri membri ordinari e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni della Consulta si redige verbale, contenente solo le deliberazioni finali; esso viene sottoscritto dall'Assistente Ecclesiastico e da tutti i consultori presenti.

Contro le decisioni della Consulta è ammesso ricorso al Vescovo Diocesano.

## **CAPITOLO VII IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### Art. 48

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che nominano tra loro il Presidente.

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, su proposta della Consulta da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.

Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta soltanto. Nel caso uno dei componenti venga meno per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti e secondo quanto già prescritto dall'art. 43 in tema di precedenza.

#### Art. 49

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi per l'effettuazione della sorveglianza affidatagli.

Esso ha compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili. Verifica,

inoltre, che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto di legati, donazioni, disposizioni, ecc.

#### Art. 50

I Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in cui si pongono all'ordine del giorno atti di straordinaria amministrazione.

I Revisori dei Conti non hanno voce attiva nel Consiglio di Amministrazione se non per esprimere pareri richiesti dal Priore o dai Consiglieri.

Se, però, il Consiglio di Amministrazione è convocato su richiesta dei Revisori dei Conti, essi hanno la facoltà di esporre le ragioni e richiedere l'adozione dei provvedimenti necessari.

#### Art. 51

Il Collegio dei revisori dei Conti esamina il Bilancio Preventivo prima che venga presentato all'Assemblea, nonché il Conto Consuntivo, al quale allega la propria relazione da presentare all'Assemblea.

In qualsiasi momento i Revisori, sia collegialmente che singolarmente, hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di documento di carattere amministrativo o contabile della Confraternita.

#### Art 52

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti.

In caso essi rilevino condizioni di provata irregolarità, inviteranno per iscritto il Consiglio di Amministrazione a prendere tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione e, se del caso, potranno inviare una relazione scritta al Vescovo Diocesano.

### ***TITOLO IV NORME GENERALI E NORME TRANSITORIE***

#### Art. 53

Le votazioni che riguardano le persone si effettuano a scrutinio segreto.

#### Art. 54

Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogati tutti gli Statuti e i Regolamenti precedenti senza alcuna eccezione.

#### Art. 55

Solo al Vescovo Diocesano compete l'interpretazione autentica dello Statuto e le modifiche di esso (can. 314 CIC) o eventuali deroghe.

#### Art. 56

Lo Statuto è ulteriormente integrato dai Regolamenti di ciascuna Confraternita che devono essere presentati al Vescovo Diocesano per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente Statuto.

Art. 57

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 58

In circostanze speciali e per gravi motivi il Vescovo Diocesano può sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare una Gestione Commissariale che diriga temporaneamente la Confraternita (can. 318 CIC).

La durata della Gestione Commissariale nonché i suoi poteri sono quelli fissati dal Decreto Vescovile di nomina. All'inizio della gestione commissariale decadono tutte le cariche.

Art. 59

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano per gravi cause o per mancanza di confratelli o per inefficienza (can. 320 § CIC).

In tal caso il patrimonio della Confraternita è assegnato dal Vescovo Diocesano ad altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto seguendo le procedure stabilite dall'art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 Novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 60

Tutti gli organi collegiali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto restano in carica secondo i termini stabiliti dagli Artt. 22, 42 e 48.

Art. 61

Il presente Statuto entra in vigore il 1 gennaio 2012.

Art. 62

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si rinvia alle norme canoniche e a quelle civili in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici in Italia.





# REGOLAMENTO

Il *Regolamento* della Confraternita di Sant'Antonio di Padova della Città di Molfetta è stato approvato da S.E. Mons. Luigi Martella (2000 - †2015), Vescovo diocesano, il 6 aprile 2013 (Amministrazione confraternale De Felice)

Gli emendamenti e le integrazioni al Regolamento Confraternale (in allegato) sono stati approvati da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo diocesano (dal 2016), il 4 giugno 2016 (Amministrazione confraternale Pignatelli)





# **CAPITOLO I**

## **NATURA, SEDE, INSEGNE, FINI E CULTO PROPRIO**

### Art. 1

La Confraternita di Sant'Antonio di Padova, in quanto associazione pubblica di fedeli, è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano che di norma viene esercitata tramite l'Assistente Ecclesiastico. È amministrata dalle norme dello Statuto e del Regolamento.

### Art. 2

La Confraternita di Sant'Antonio di Padova ha sede ed esercita il proprio culto in Molfetta, in via Piazza n. 66, presso la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Il suo stemma è rappresentato dal destrochiero vestito del saio di Sant'Antonio stringente nella mano uno stelo di giglio fiorito. Alla base dell'insegna è presente il motto "Florebunt Quasi Liliium". Il palio della Confraternita è di color bianco con apposto lo Stemma.

### Art. 3

La Confraternita oltre ad ottemperare ai fini istituzionali sanciti dall'art. 2 dello Statuto si propone di:

- tener fede allo spirito originario approfondendo il ruolo di Sant'Antonio nel piano salvifico
- divino portato a compimento da nostro Signore Gesù Cristo e realizzato nella Chiesa;
- provvedere alle necessità materiali e spirituali della Chiesa Universale e Locale;
- testimoniare il proprio essere Chiesa mediante le opere di misericordia, condividere i bisogni dei fratelli compiendo opere di carità anche attraverso la Cassa Pane di Sant'Antonio;
- curare la Tredicina, la Festa Liturgica, il Beato Transito, la Festa Esterna con la processione annuale del Simulacro di Sant'Antonio;
- celebrare la Festa della Lingua di Sant'Antonio il 15 febbraio ed esporre la Santa Reliquia;
- celebrare l'Eucarestia ogni martedì dell'anno e l'ultima domenica del mese;
- intensificare il tempo forte dell'Avvento con la catechesi e il tempo quaresimale con la catechesi e la venerazione al Crocifisso;
- svolgere il Martedì Santo la Sacra Rappresentazione;
- celebrare la Giornata Eucaristica in forma di "Quarantore";
- celebrare la Festa interna del Titolare della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo il 30 novembre;
- partecipare alle processioni sinodali;
- partecipare alla processione del Sabato Santo, portando a spalla il Simulacro di San Giovanni;
- promuovere riunioni, convegni, manifestazioni sociali e culturali;
- conservare e valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale ed artistico;
- suffragare le anime dei defunti e a tale fine la Confraternita assicura:
  - la Santa Messa ogni ultima domenica del mese;
  - la Commemorazione dei defunti il 2 novembre;
  - l'Ottavario dei defunti;

- la Santa Messa dopo la Festa di Sant'Antonio;
- il Pio Legato del Suffragio Perpetuo.

## **CAPITOLO II**

### **ADERENTI ALLA CONFRATERNITA: AMMISSIONE, DIMISSIONE, DIRITTI E DOVERI**

#### Art. 4

La Confraternita è composta da:

- Confratelli Effettivi.
- Confratelli Onorari.

Per le speciali caratteristiche di devozione verso Sant'Antonio sono considerati aggregati:

- tutti i Fedeli Devoti a Sant'Antonio.

#### Art. 5

Possono entrare a far parte della Confraternita, in qualità di Confratelli Effettivi i fedeli che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto, non si trovino nelle condizioni dell'art. 4 dello Statuto e che si impegnino a perseguire le finalità del Sodalizio secondo l'art. 2 dello Statuto e l'art. 3 del Regolamento.

#### Art. 6

Coloro che aspirano a diventare Confratelli Effettivi devono presentare domanda al Priore entro il 31 luglio di ogni anno e tutta la documentazione a corredo entro l'inizio dell'anno pastorale. La stessa domanda deve essere correlata di autorizzazione dei dati personali da parte della Confraternita e accompagnata da almeno una presentazione scritta di un Confratello Effettivo iscritto nel Registro dei Confratelli Effettivi da un numero consecutivo di anni dieci che attesti la buona condotta morale e religiosa del candidato.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità ed eventuali appartenenze ad altre confraternite.

Tutte le domande presentate vengono esaminate nel mese di settembre dal Consiglio di Amministrazione che verificate le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento ammette i richiedenti tra i candidati al noviziato secondo l'art. 5 dello Statuto.

#### Art. 7

Qualora la domanda di ammissione nel Registro dei Confratelli Effettivi sia sprovvista di almeno una presentazione scritta di un confratello effettivo iscritto nel Registro dei Confratelli Effettivi da un numero consecutivo di anni dieci che attesti la buona condotta morale e religiosa del candidato, l'ammissione al Sodalizio deve essere rigettata.

#### Art. 8

Qualora nella domanda di ammissione nel Registro dei Confratelli Effettivi il candidato Confratello dichiara l'appartenenza ad altri Sodalizi confraternali, l'ammissione al Sodalizio deve essere rigettata.

#### Art. 9

Qualora un Confratello Effettivo, posteriormente all'ammissione nel Registro dei Confratelli Effettivi di codesta Confraternita, presenta domanda di ammissione o ricopre cariche elettive in altro sodalizio confraternale, la sua iscrizione nel Registro dei Confratelli Effettivi deve ritenersi automaticamente rimossa previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 10

Durante il periodo di Noviziato i candidati devono partecipare al Servizio Liturgico e agli incontri di formazione curati dall'Assistente Ecclesiastico, dalla Consulta e dal Maestro dei Novizi.

Al termine del Noviziato, il Consiglio di Amministrazione nel mese di maggio di ogni anno delibera circa la loro ammissione alla vestizione secondo l'art. 5 dello Statuto.

Nell'Assemblea Ordinaria del mese di ottobre il Priore comunica i nominativi dei Confratelli che hanno terminato il percorso di Noviziato con la vestizione e i nuovi candidati ammessi al noviziato.

#### Art. 11

La qualifica di Confratello Effettivo si acquisisce all'atto della Vestizione che viene celebrata con solennità nei giorni della Festa di Sant'Antonio.

La Vestizione si effettua in Assemblea Liturgica presieduta dall'Assistente Ecclesiastico e con giuramento nelle mani del Priore che impone l'abito della Confraternita.

#### Art. 12

I Confratelli Effettivi oltre ai diritti previsti dall'Art. 11 dello Statuto possono:

- lucrare le indulgenze secondo le norme stabilite;
- beneficiare della sepoltura temporanea nella Cappella Gentilizia della Confraternita;
- godere dei Suffragi e della Santa Messa celebrata ogni ultima domenica del mese;
- essere portatori del Simulacro di Sant'Antonio, di San Giovanni e di Gesù Crocifisso;
- partecipare alla Sacra Rappresentazione.

#### Art. 13

I Confratelli Effettivi oltre ai doveri previsti dall'art. 12 dello Statuto devono:

- partecipare a tutte le iniziative fissate nel Programma Pastorale;
- partecipare a tutti gli appuntamenti previsti dall'art. 3 del Regolamento indossando, quando richiesto, l'abito della Confraternita;

- fare a proprie spese l'abito della Confraternita formato da camice e mozzetta bianchi, cappuccio bianco (da indossare nelle sole processioni quaresimali), laccio e guanti bianchi e medaglia con l'Effigie di Sant'Antonio fissata sul petto al lato sinistro.

#### Art. 14

Tutti i fedeli che nutrono particolari sentimenti di attaccamento affettivo verso Sant'Antonio, pur non facendo parte della categoria dei confratelli, non acquisendone, quindi, tutti i diritti e i doveri a questi ultimi riservati, acquisiscono la caratteristica di "Confratelli Devoti" e "Consorelle Devote".

#### Art. 15

Confratelli Devoti e Consorelle Devote godono solo dei benefici spirituali della Confraternita e possono:

- vestire il proprio abito assegnato dalla Confraternita, che sarà realizzato a proprie spese;
- partecipare alle processioni e, unicamente per i Confratelli Devoti, essere portatori delle statue;
- beneficiare della sepoltura temporanea nella Cappella Gentilizia della Confraternita;

Essi hanno il dovere di:

- promuovere la devozione al Santo partecipando alla Tredicina e al Beato Transito;
- pagare la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Confratelli Effettivi.

#### Art. 16

Confratelli Devoti e Consorelle Devote devono presentare domanda di adesione alla Confraternita al Priore. Devono pagare la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea dei Confratelli Effettivi. La qualifica di Confratello Devoto e di Consorella Devota si acquisisce nel momento della Benedizione da parte del Padre Spirituale del proprio abito di appartenenza al Sodalizio e vengono iscritti nel rispettivo Registro di appartenenza.

#### Art. 16bis

La Confraternita, in conformità agli artt. 3 e 4 dello Statuto delle Confraternite e dell'art. 4 del Regolamento della Confraternita di Sant'Antonio di Padova della Città di Molfetta, può conferire il titolo di Confratello Onorario a persone che per particolari meriti nella Chiesa diocesana e universale, nella cultura e/o nell'ambito sociale abbiano dato prova di onorabilità riconosciuta in modo inequivocabile, offrendo particolare sostegno alle finalità religiose e socio-culturali della Confraternita di Sant'Antonio di Padova della Città di Molfetta.

Nel caso in cui colui che riceve il titolo di Confratello Onorario si dovesse trovare, dopo il conferimento, in una delle irregolarità previste dall'art. 4 dello Statuto delle Confraternite, saranno assunti i provvedimenti stabiliti dal suddetto articolo.

Il titolo di Confratello Onorario, da conferire "ad personam", dev'essere proposto al Consiglio di Amministrazione, mediante una richiesta che ne motiva la scelta, aderente ai criteri suddetti:

- a) dal Priore pro-tempore;
- b) da 1/5 (un quinto) dei Confratelli Effettivi;

- c) dal Coordinatore della Consulta della Confraternita;
- d) dall'Assistente spirituale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato la richiesta, avuto l'imprescindibile parere favorevole dell'Assistente spirituale, della Consulta e di almeno 3 Priori emeriti, ammette il candidato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Confratelli. L'approvazione del conferimento del titolo necessita dei 2/3 di voti favorevoli dei Confratelli presenti all'Assemblea.

Colui cui è conferito il titolo di Confratello Onorario deve accettare il medesimo titolo con una dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione ed essere annoverato in un apposito registro, diverso da quello generale, denominato "Registro dei Confratelli Onorari".

Il titolo di Confratello Onorario si acquisisce all'atto della Vestizione, che avviene durante la Santa Messa celebrata dall'Assistente spirituale della Confraternita, in cui il Priore gli impone l'abito confraternale e gli consegna l'attestato del conferimento del titolo di Confratello Onorario e di appartenenza alla Confraternita di Sant'Antonio di Padova della Città di Molfetta. Il Confratello Onorario non acquisisce nessun diritto nella Confraternita. Su invito del Priore, può partecipare alle Assemblee dei Confratelli, senza diritto di voto attivo o passivo, ma, se richiesto, può presentare un suo intervento e/o relazione. Inoltre, può partecipare agli eventi confraternali spontaneamente.

Il Confratello Onorario gode di tutti i benefici spirituali della Confraternita, è esente dal versamento di qualsiasi tipologia di quota associativa e deve testimoniare nella sua vita il messaggio evangelico.

Per la vestizione e per la partecipazione agli eventi confraternali che lo richiedono, il Confratello Onorario, qualora ne fosse sprovvisto, può richiedere al Priore pro-tempore l'uso di uno degli abiti in dotazione alla Confraternita, limitatamente alla durata dell'evento stesso.

## **CAPITOLO III**

### **ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI**

#### Art. 17

Gli Organi Istituzionali della Confraternita sono:

- l'Assemblea dei Confratelli Effettivi;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Priore;
- il Segretario;
- l'Economo;
- l'Assistente Ecclesiastico;
- la Consulta;
- il Collegio dei Revisori.

Il priore può avvalersi della collaborazione delle seguenti figure organizzative:

- il Consiglio per le attività;
- il Maestro dei Novizi;
- il Cerimoniere;
- l'addetto alla gestione cappella cimiteriale;

- il Responsabile Cassa Pane di Sant'Antonio;
- il Coordinatore della Sacra Rappresentazione.

#### Art. 18

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli Effettivi regolarmente iscritti per l'anno in corso nel registro Generale dei Confratelli Effettivi ed è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e sono convocate e presiedute dal Priore, ma se questi è assente o impedito dal Primo Assistente.

#### Art. 19

L'Assemblea Ordinaria è convocata entro il mese di febbraio e di ottobre di ogni anno; nel mese di maggio dell'anno di fine mandato del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20

L'Assemblea Ordinaria convocata entro il mese di febbraio approva:

- il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;
- eventuali variazioni al Bilancio Preventivo.

Nell'anno di fine mandato amministrativo deve essere convocata prima del Possesso del nuovo Consiglio di Amministrazione

#### Art. 21

L'Assemblea Ordinaria convocata nel mese di ottobre:

approva:

- il Bilancio Preventivo;
- il contributo annuale dei Confratelli e Aderenti;
- la tassa di prima iscrizione;
- ogni altro contributo o quota di partecipazione;
- il Programma Pastorale;

accoglie:

- l'elenco dei Novizi e dei Confratelli che hanno terminato il noviziato.

elegge, al termine del loro mandato:

- i componenti della Consulta;
- il Collegio dei Revisori;
- il Responsabile Cassa Pane di Sant'Antonio.

## Art. 22

L'Assemblea Ordinaria convocata entro il mese di maggio dell'ultimo anno di ogni mandato amministrativo elegge il Consiglio di Amministrazione.

## Art. 23

I lavori assembleari hanno inizio con la lettura del verbale dell'Assemblea precedente. Tutti i Confratelli Effettivi presenti hanno diritto di intervento chiedendo la parola al Priore che stabilirà i tempi e l'ordine degli interventi stessi.

Nei verbali delle Assemblee, oltre a trascrivere le delibere e l'intervento del Priore, si annoteranno i nomi dei Confratelli che hanno chiesto la parola ed in sintesi il loro intervento.

## Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Priore e da due Assistenti e viene eletto nella Assemblea dei Confratelli Effettivi.

Sono eleggibili alla carica di Assistenti i Confratelli Effettivi iscritti nel Registro dei Confratelli Effettivi da un numero consecutivo di anni cinque e devono avere l'età minima di trenta anni.

Il Consiglio eletto, dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano, prende possesso il 6 gennaio festa dell'Epifania del Signore, durante la Celebrazione Eucaristica. Gli eletti giurano fedeltà alla Confraternita.

Nella prima seduta il Priore nomina il primo Assistente che assume la carica di Vice-Priore. Su proposta del Priore vengono nominati il Segretario e l'Economo; su proposta dell'Assistente Ecclesiastico vengono nominati il Cerimoniere e il Maestro dei Novizi.

## Art. 25

Il Priore è il Legale Rappresentante della Confraternita.

Sono eleggibili alla carica di Priore i Confratelli Effettivi iscritti nel Registro dei Confratelli Effettivi da un numero consecutivo di anni dieci aventi un'età non inferiore ai trentacinque anni.

Il Priore oltre ad adoperarsi secondo gli Artt. 31 e 32 dello statuto deve:

- presentare la relazione morale di fine anno;
- custodire le chiavi della Chiesa, di tutti gli armadi e cassetine della Confraternita;
- nominare il seggio elettorale e proclamare gli eletti;
- ricevere le adesioni di Confratelli Effettivi, Confratelli Devoti e Consorelle Devote;
- ricevere le richieste di sepoltura temporanea nella Cappella Gentilizia.

## Art. 26

Il Segretario oltre ad adempiere a quanto previsto agli artt. 34, 35 dello Statuto deve:

- assistere alle operazioni di sorteggio dei portatori (comunemente conosciuta col termine "bussola");
- assistere e verbalizzare le riunioni del Consiglio per le attività;
- tenere aggiornati i registri di Confratelli Devoti e Consorelle Devote;
- collaborare con l'Archivista per la custodia e gestione degli archivi confraternali.



## Art. 27

La Consulta è composta quali membri Ordinari:

- dall'Assistente Ecclesiastico;
- da quattro Confratelli Effettivi che risultino iscritti nel registro dei Confratelli Effettivi da un numero consecutivo di anni dieci e che abbiano un età non inferiore ai quaranta anni.

La consulta deve adoperarsi secondo gli artt. 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 dello Statuto.

Il Coordinatore della consulta, entro 15 giorni dall'elezione, deve convocare l'Assemblea dei Consultori per la nomina del Consultore con mansione di Segretario.

## Art. 28

I Revisori dei Conti oltre ad osservare quanto previsto dagli artt. 48, 49, 50, 51 e 52 dello Statuto devono essere presenti al passaggio delle consegne tra l'Amministrazione uscente e quella entrante.

## Art. 29

Il Consiglio per le Attività è costituito da:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assistente Ecclesiastico;
- il Segretario;
- l'Economo;
- il Maestro dei Novizi;
- il Responsabile Cassa Pane di Sant'Antonio;
- il coordinatore della Sacra Rappresentazione.

Il Consiglio ha il compito di mettere in atto e organizzare tutte le attività approvate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 30

La Cassa Pane di Sant'Antonio è affidata ad un Responsabile che viene scelto tra i Confratelli Effettivi aventi maggiore sensibilità ai problemi della carità. Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni e può essere riconfermato per altri tre.

La Cassa Pane di Sant'Antonio si propone di intervenire in favore dei bisognosi elargendo l'elemosina come contributo di sollievo. In quest'ambito assiste i bisognosi segnalati dall'Assistente Ecclesiastico, dall'Amministrazione e da singoli Confratelli.

Tiene conto delle direttive della Caritas Diocesana.

Le proprie entrate sono costituite:

- dalle offerte libere;
- dalla giornata Pro Cassa Pane di Sant'Antonio;

- dal contributo del 5%, delle entrate ordinarie dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei Confratelli Effettivi, versato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile ha il dovere di intraprendere iniziative che servono ad incrementare la Cassa. Ha una propria voce di bilancio che sarà riportata nel Bilancio Consuntivo della Confraternita.

#### Art. 31

Il Maestro dei Novizi è un Confratello che ha i requisiti specifici del catechista, viene proposto dall'Assistente Ecclesiastico e nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

È compito del Maestro:

- collaborare con la Consulta alla formazione dei candidati alla vestizione;
- collaborare con l'Assistente Ecclesiastico nell'ambito della catechesi confraternale;
- svolgere il compito di catechista favorendo la crescita spirituale della Confraternita;
- seguire personalmente ogni candidato alla vestizione, durante il noviziato;
- partecipare agli incontri di formazione, che si tengono in Diocesi, riservati ai formatori.

#### Art. 32

Il Cerimoniere viene proposto dall'Assistente Ecclesiastico e nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

Ha il compito di:

- ordinare le processioni secondo le disposizioni dell'Amministrazione;
- organizzare i portatori per consentire un corretto andamento della Processione;
- disporre i Confratelli per le Processioni nel seguente modo:
  1. croce astile;
  2. palio;
  3. Consorelle Devote;
  4. Confratelli Devoti;
  5. Confratelli Effettivi in ordine di anzianità di iscrizione alla Confraternita,
  6. gli ultimi posti spettano agli ex Amministratori e l'ultimo posto spetta al Priore il cui mandato è scaduto per ultimo;
- collaborare con l'Assistente Ecclesiastico nelle azioni liturgiche.

Durante i cortei processionali può essere aiutato da altri Confratelli e il segno che lo contraddistingue è la mazza con lo stemma della Confraternita all'apice.

### Art. 33

Il Sacrista è un Confratello proposto dal Consiglio di Amministrazione ed eletto dall'Assemblea dei Confratelli.

Il suo incarico dura a tempo indeterminato, spetta all'Assemblea in qualsiasi momento destituire il Sacrista dalla sua mansione.

I compiti del Confratello sacrista sono:

- curare il Servizio Liturgico sull'altare;
- custodire l'arredo liturgico della Confraternita;
- in accordo con il Priore curare, disporre e fornire le direttive per la preparazione del simulacro di Sant'Antonio e del Crocifisso.

### Art. 34

L'Archivista è un Confratello proposto dal Consiglio di Amministrazione ed eletto dall'Assemblea dei Confratelli.

Il suo incarico dura a tempo indeterminato, spetta all'Assemblea in qualsiasi momento destituire l'Archivista dalla sua mansione.

I compiti dell'Archivista sono:

- custodire l'Archivio Storico della Confraternita;
- archiviare ogni documento prodotto in seno al sodalizio;
- recuperare ogni documento o pubblicazione extra confraternale riguardante il sodalizio;
- collaborare con il Segretario per l'archiviazione degli atti amministrativi.

## **CAPITOLO IV CIMITERO**

### Art. 35

La Confraternita è titolare di una Cappella Gentilizia composta da n. 24 cassettoni e n. 30 ossari presso il Cimitero Comunale di Molfetta.

Possono usufruire del servizio funebre, tutti gli aderenti in regola con i pagamenti che non abbiano provvedimenti disciplinari in corso e risultano iscritti nei rispettivi registri.

I cassettoni disponibili, vengono dati in concessione per un periodo di cinque anni, mentre per gli ossari la concessione è di dieci anni.

Il diritto alla concessione è subordinato alla disponibilità dei cassettoni e ossari. Nessuna somma di denaro deve essere pagata per acquisire il diritto alla concessione, resta facoltà dei familiari elargire offerte libere per il decoro e la pulizia della Cappella Gentilizia.

Alla scadenza della concessione i familiari possono chiedere al Consiglio di Amministrazione di prorogare la concessione. È facoltà del Consiglio di Amministrazione concederla per un periodo massimo di tre anni per i cassettoni e di cinque per gli ossari. Alla scadenza della proroga i familiari della salma sono tenuti a liberare i cassettoni o l'ossario.

Per ottenere la concessione i familiari dell'estinto devono fare richiesta al Priore pro tempore; la richiesta deve contenere oltre alle generalità del defunto anche le generalità e la residenza del richiedente che si impegna ad osservare quanto è previsto dal presente Regolamento e ad attenersi alle normative comunali in materia di sepoltura.

Il richiedente è tenuto a firmare le condizioni che disciplinano l'entrata e l'uscita dei resti mortali dalla Cappella Gentilizia.

La Confraternita non assume alcuna responsabilità per azioni e inadempienze compiute dal richiedente. Il richiedente risponde in prima persona di eventuali danni arrecati alla Cappella. Per tutti gli adempimenti che riguardano la Cappella Gentilizia la Confraternita si avvale dell'aiuto di un collaboratore che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso, in accordo con le direttive del priore svolge i seguenti compiti:

- curare il decoro della Cappella Gentilizia;
- tenere in ordine l'elenco delle salme depositate;
- presenziare alle operazioni di tumulazione e traslazione assicurando che tutto si svolga secondo gli adempimenti prescritti;
- curare i rapporti con i familiari dei defunti.

La Confraternita suffraga le anime degli aderenti defunti nei modi indicati dal presente regolamento all'art. 3.

## **CAPITOLO V PORTATORI**

### Art. 36

Tutti i Confratelli Effettivi in regola con i propri doveri hanno il diritto di essere portatori del Simulacro di Sant'Antonio, del Crocifisso e delle altre statue affidate alla Confraternita; tale diritto è riservato anche ai Confratelli Devoti maggiorenni che sono in regola con i propri doveri. È diritto esclusivo dei Confratelli Effettivi essere portatori della Croce astile e del Paliotto.

Coloro che aspirano ad essere portatori abbinati a coppie e aventi la stessa altezza devono rivolgere domanda al Priore entro la data stabilita dall'Amministrazione per la presentazione della stessa e versare la quota di partecipazione stabilita dall'Amministrazione.

Qualora le domande risultano essere superiore a otto si procede al sorteggio, che avviene immettendo nella bussola tante palline numerate quante il numero delle domande presentate, nella eventualità queste siano di numero inferiore è compito dell'Amministrazione provvedervi.

Sono estratte un numero di coppie stabilite dall'Amministrazione non inferiore ad otto; sono inoltre estratte delle coppie di riserva.

È compito dell'Amministrazione stabilire i tratti in cui dividere il percorso e formare i quartetti dei portatori. Le coppie sorteggiate entro il tempo stabilito dalla Amministrazione devono versare la quota spalla. Il diritto del portatore è personale e non può essere trasferito ad altri pena la decadenza dello stesso. Se una o più coppie o anche un solo componente la coppia non si presentano a portare la Sacra Immagine o non riescono a sopportare lo sforzo fisico o contravvengono alle disposizioni impartite dall'Amministrazione turbando l'ordine e il decoro della Processione l'intera coppia viene sostituita dalla coppia di riserva e in

mancanza di questa da un'altra coppia (con priorità a quelle partecipanti alla bussola) a scelta dell'Amministrazione.

Alla coppia sostituita non viene dato alcun rimborso. È facoltà del Priore stabilire l'importo, che non deve superare la quota spalla, che la coppia subentrante deve pagare.

È consentita la cessione di piccoli tratti da parte della coppia titolare ad altri Confratelli (conosciuti col termine "bomba") concordati con il Cerimoniere per non creare disturbo al Corteo processionale.

Richiamando l'art. 12 del Regolamento della Confraternita, le coppie sorteggiate hanno l'obbligo di partecipare alla processione sin dall'inizio e devono presentarsi al Priore almeno un'ora prima del proprio tratto.

## **CAPITOLO VI PROCEDURE ELETTORALI PATRIMONIO DELLA CONFRATERNITA SCRITTURE SOCIALI**

### Art. 37

Spetta al Priore convocare le assemblee secondo l'art. 14 dello Statuto. La convocazione, oltre a contenere l'ordine del giorno, ove presente, deve riportare l'ora della apertura e della chiusura del seggio elettorale. Il seggio elettorale è nominato dal Priore ed è composto dal Presidente e da massimo due scrutatori assistiti dal Segretario della Confraternita. Prima delle operazioni di voto il Priore comunica i nomi dei candidati che vengono affissi alla bacheca e consegna al Presidente del seggio le schede elettorali, il registro elettorale e il registro dei Confratelli aventi diritto di voto.

Il Presidente del seggio è tenuto a segnare sull'apposito registro il numero delle schede consegnate dal Priore; a far firmare il registro dai Confratelli votanti e a stilare il verbale di apertura e di chiusura del seggio con il risultato finale della votazione effettuata.

Le operazioni di voto terminano con la proclamazione degli eletti da parte del Priore.

### Art. 38

Il Patrimonio della Confraternita è costituito da:

- tutto ciò che è segnato nel Libro dell'Inventario;
- la Cappella Gentilizia al Cimitero Comunale di Molfetta;
- l'immobile sito in Molfetta in Via Piazza n. 64;
- il "Cappellone" nella Chiesa di Sant'Andrea e il Simulacro di Sant'Antonio;
- le annualità e le offerte degli aderenti;
- il Pio Legato del Suffragio Perpetuo.

### Art. 39

Le scritture sociali della Confraternita sono:

- il Registro dei Confratelli Effettivi;
- il Registro dei Confratelli Devoti;
- il Registro delle Consorelle Devote;

- il Registro dei Confratelli Onorari;
- il Libro contabile e dei bilanci;
- il Registro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- il Protocollo;
- il Libro delle Delibere;
- il Libro della Cronistoria;
- il Registro della Consulta e dei Revisori dei Conti;
- il Registro dei Bilanci Annuali delle attività della Cassa Pane di Sant'Antonio.

## **CAPITOLO VII**

### **SACRA RAPPRESENTAZIONE: ISTITUZIONE, ORGANIGRAMMA**

#### Art. 40

La Confraternita di Sant'Antonio di Padova ottemperando ai propri fini istituzionali sanciti dall' art. 2 dello Statuto e tenendo fede all'art. 3 del Regolamento, realizza il Martedì Santo la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo (S.R.) nei modi previsti da questo Regolamento.

#### Art. 41

Il principio fondamentale della S. R. si configura nei tratti salienti della passione di Cristo. Il Vangelo costituisce l'anima e il fermento di tutta la S. R. che si pone nel cammino quaresimale della confraternita come meditazione al mistero della croce per spiritualizzare e catechizzare degnamente i confratelli all'evento pasquale. La S. R. si caratterizza nel clima della religiosità in modo sobrio e senza eccessi evitando la teatralizzazione dell'evento, eliminando la spettacolarizzazione delle scene e ripudiando il protagonismo delle interpretazioni.

#### Art. 42

Gli organi partecipanti alla S. R. sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- aderenti che fanno domanda di partecipazione;
- settore espressivo;
- apparato tecnico;
- Padre Spirituale;
- portatori Crocifisso.

#### Art. 43

La responsabilità dell'organizzazione della S. R. spetta al Consiglio di Amministrazione che adotta e approva ogni provvedimento attuando e coordinando ciò che è previsto in questo regolamento.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- accetta le domande di partecipazione;
- verifica la posizione del richiedente e delibera l'ammissione;

- prende provvedimenti disciplinari;
- nomina i responsabili delle commissioni tecniche-espressive;
- approva il componente ausiliare e l'eventuale collaboratore esterno della commissione espressiva;
- ratifica eventuali convocazioni di esterni al sodalizio da parte della commissione espressiva;
- approva il progetto scenico e i luoghi della S.R.;
- cura l'apparato tecnico.

#### Art. 44

Tutti i Confratelli Effettivi e in regola con i propri doveri hanno il diritto di partecipare alla S.R.. Tale diritto é esteso anche ai Confratelli Devoti e alle Consorelle Devote che sono in regola con i propri doveri. Coloro che aspirano a partecipare devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando in quale settore desiderano impegnarsi. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 17 gennaio di ogni anno fino al primo giorno di Quaresima di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la posizione del richiedente e in caso positivo lo ammette a far parte della S. R..

#### Art. 45

Il Settore espressivo si compone dagli Interpreti e dalla Commissione espressiva.

Fanno parte del Settore espressivo tutti coloro che hanno presentato domanda di adesione e che intendono essere interpreti di un ruolo.

Essi devono:

- accettare il ruolo che viene assegnato loro dal Responsabile della commissione;
- presentarsi puntualmente alle prove.

L'aderente assegnatario che senza valido motivo e giustificazione si assenta a tre turni di prove viene automaticamente escluso dal Consiglio di Amministrazione.

Il ruolo assegnato è commutabile in qualsiasi momento delle prove da parte del Responsabile. La Commissione espressiva è composta da un Responsabile e da un Componente ausiliare e può avvalersi di un collaboratore esterno alla Confraternita che abbia competenze specifiche nelle attività espressive.

Il Responsabile della Commissione espressiva è nominato dal Consiglio di Amministrazione e opera nei modi previsti da questo Regolamento.

Il Responsabile della Commissione espressiva sceglie il Componente ausiliare e qualora fosse necessario nomina un collaboratore esterno. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 46

La Commissione Espressiva, inoltre, opera per:

- formare i gruppi espressivi tra coloro che ne hanno fatto richiesta;
- assegnare i ruoli;

- convocare in mancanza di adesioni interne al sodalizio degli esterni per affidare ruoli specifici: tale convocazione deve essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione;
- organizzare e dirigere le prove espressive;
- scegliere i luoghi della S. R., elaborare il progetto scenico da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- accettare testi di sceneggiatura inviati da terzi per un eventuale inserimento nella S. R.
- elaborare la scenografia della S. R.;
- presentare gli elaborati di sceneggiatura al Padre Spirituale per l'approvazione finale.

#### Art. 47

L'apparato tecnico é curato sotto tutti gli aspetti burocratici, legali, amministrativi, costruzione palchi, attività culturali, realizzazioni scenografiche dal Consiglio di Amministrazione, che deve provvedere ad ogni necessità che di volta in volta si presentano per la realizzazione della S. R..

In particolare deve:

- organizzare la costruzione dei palchi richiesti dalla commissione espressiva;
- stipulare contratti con complessi musicali per le esecuzioni delle marce funebri;
- organizzare il Lunedì Santo il concerto delle marce funebri;
- stipulare il contratto assicurativo;
- stipulare il contratto tecnico-audio;
- curare tutti gli aspetti burocratici necessari per la realizzazione della S. R..

#### Art. 48

L'Assistente Ecclesiastico della confraternita è il segno ecclesiale della S. R.. Pertanto ha il compito di:

- intensificare la catechesi nella Quaresima aiutando i sodali alla meditazione di Gesù Crocifisso;
- introdurre la S. R. nel giorno della realizzazione;
- partecipare alla Processione del Crocifisso;
- approvare i testi e le sceneggiature della S. R..

#### Art. 49

I portatori sono regolati secondo l'art. 36 del Regolamento.

I portatori inoltre devono:

- presentarsi alla prova generale della S. R.;
- presentarsi sul palco delle testimonianze;
- in accordo con il Sacrista, portare il Crocifisso e collocarlo sul palco delle testimonianze;
- attenersi alle direttive del Consiglio di Amministrazione e della Commissione espressiva.
-



## Art. 50

L'asse portante della S. R. sono i quadri scenici sui quali gli interpreti declamano gli episodi della passione di Cristo.

La sacra rappresentazione ha come base principale il Vangelo.

A conferma del segno ecclesiale della S. R. è auspicabile che il ruolo di Gesù Cristo sia assunto da un sacerdote e in mancanza di esso da un diacono.

Nel quadro generale della S. R. possono essere inserite le stazioni della Via Crucis a discrezione del Responsabile della Commissione espressiva.

Di norma la S. R. è accompagnata nelle sue fasi dalla banda musicale che esegue le marce funebri nel seguente ordine: a piè fermo PERDUTA, TRAMONTO TRAGICO, U VARCHECEDDARE, PALMIERI, U CONZASIEGGE, VELLA, STABAT MATER, TANDEM PAX, FATALITA', durante il tragitto processionale del crocifisso possono essere inseriti altri brani.

La S. R. è una manifestazione realizzata dalla Confraternita di S. Antonio che determina i modi organizzativi senza interferenza di altri enti di qualsiasi natura.

La manifestazione è auto finanziata dall'obolo morale di tutti gli aderenti senza ricorrere a sostegni e finanziamenti di qualsiasi tipo.

## **CAPITOLO VIII NORME GENERALI**

### Art. 51

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente Regolamento deve essere approvata dalla Assemblea dei Confratelli Effettivi convocata in seduta straordinaria e ratificata dall'Ordinario Diocesano. L'interpretazione del presente Regolamento è demandata all'Ordinario Diocesano. Il testo autentico del Regolamento è quello approvato dall'Assemblea Generale dei Confratelli del 15 maggio 2016 e ratificato dal Vescovo Diocesano ed è depositato presso il Tribunale di Bari e la curia Vescovile di Molfetta.